

R.G. N. 3/ [REDACTED]



**TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Delegato,

vista la domanda di liquidazione *ex art. 14 ter* Legge n. 3/2012 depositata in data 27.02.19 da [REDACTED] persona del legale rappresentante *pro tempore* [REDACTED] con la documentazione ivi allegata;

rilevato che:

- la domanda è stata proposta al Tribunale territorialmente competente avendo la società debitrice sede legale in [REDACTED] (Lo);
- la domanda promana da un soggetto, persona giuridica, non assoggettabile né a fallimento, né a concordato preventivo atteso che i requisiti dimensionali non superano le soglie di cui all'art. 1, comma 2, l.f.;
- la società debitrice si trova in stato di sovraindebitamento essendo evidente il perdurante squilibrio tra il suo patrimonio liquidabile (euro 412.570,59) e la complessiva esposizione debitoria (euro 882.981,62);
- la ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge n. 3/2012;

rilevato che:

sono stati depositati tutti i documenti elencati all'art. 9, commi 2 e 3, Legge n. 3/2012 e precisamente: l'elenco nominativo di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, e di tutti i beni del debitore, Modello Unico anni 2016, 2017 e 2018, Registri Iva vendite e acquisti anni 2014-2018;

rilevato che il piano prevede la liquidazione di tutti i beni del debitore;

rilevato che i contenuti del piano corrispondono ai contenuti dell'attestazione, da parte dell'O.C.C., del valore del patrimonio liquidabile e dell'entità dell'esposizione debitoria. In





particolare, la relazione è analitica, esaustiva e coerente, e dunque rispettosa dei principi che ne governano la redazione;

rilevato che non risultano atti di disposizione impugnati dai creditori ed atti in frode agli stessi compiuti negli ultimi cinque anni, così come attestato anche nella relazione dell'O.C.C.;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 14 *quinquies* Legge n. 3/12

**DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione;

**NOMINA**

quale liquidatore il dott. [REDACTED]

**DISPONE**

1) che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

2) che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul sito internet del Tribunale di Lodi e per estratto sul quotidiano "Il Cittadino";

**ORDINA**

1) l'annotazione del presente decreto nel registro delle imprese a cura del liquidatore;

2) al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo la consegna al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

Si comunichi.

Lodi, [REDACTED]

Il Giudice Delegato

[REDACTED]

